



CITTA' DI MORTARA

(Provincia di Pavia)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Registro Deliberazioni del 13-04-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - L 27 DICEMBRE 2019 N. 160 ART. 1 - COMMI 816 - 847.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **TREDICI** del mese di **APRILE** alle ore **18:00** nella Sala Consiliare, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale che, in ossequio alla normativa COVID-19 e alle direttive impartite dal Governo si è svolto in modalità videoconferenza e a porte chiuse (escluso il Presidente ed il Sindaco fisicamente presenti nella sala consiliare).

Risultano:

Abbà Giuseppe	Presente	Barbieri Marco	Presente
Barbieri Stefano	Assente	Bianchi Daniele	Presente
Bio Daniela	Presente	Buttazzoni Rachele	Presente
Capra Alberto	Presente	Facchinotti Marco	Presente
Giannelli Fabrizio	Assente	Gregotti Alberto	Assente
Mazzini Laura	Presente	Mazzitello Michele	Assente
Merlin Chiara	Presente	Santini Sergio	Presente
Savini Paola Amedea	Presente	Peretti Carlo	Presente
Manzini Franco	Assente		

Presenti...: 12

Assenti...: 5

In videoconferenza risultano:

Tarantola Luigi	Assente
Baldin Paola	Presente
Baletti Margherita	Presente
Granelli Luigi Carlo Maria	Presente
Vecchio Marco	Presente

Presiede la seduta il Consigliere *Merlin Chiara* nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale *Dott.ssa Porta Maria Lucia Laura* (in videoconferenza).

La seduta è svolta in **videoconferenza** in conformità al Decreto Legge 16 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 che all’art. 73 dispone che “al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2021, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le Giunte Comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri e trasparenza previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2020, n. 276 (funzioni del Segretario Comunale), nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun Ente”.

Visto il Decreto del Vice Sindaco n. 10 in data 26.03.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'unità proposta corredata dai pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

UDITA la relazione dell'Assessore alle Finanze, Baletti Margherita;

SENTITO l'intervento del consigliere Abbà Giuseppe, come da registrazione su supporto digitale;

UDITE le precisazioni fornite dall'Assessore Baletti Margherita;

VISTI il T.U.E.L. 267/2000, il vigente statuto del Comune ed il regolamento del Consiglio Comunale;

con votazione palese, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri votanti	n. 8
Consiglieri favorevoli	n. 8
Consiglieri astenuti (Abbà, Barbieri M., Bio, Savini)	n. 4

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, costituisce la presente deliberazione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva votazione palese, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri votanti	n. 8
Consiglieri favorevoli	n. 8
Consiglieri astenuti (Abbà, Barbieri M., Bio, Savini)	n. 4

DELIBERA

DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - L 27 DICEMBRE 2019 N. 160 ART. 1 - COMMI 816 - 847.

RELAZIONE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...”;*

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*
- il **comma 821** “... *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*
 - a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
 - b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";
- il **comma 847** a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione

e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...”;

➤ *il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che “... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;*

➤ *l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;*

Visto l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui “... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ...”;

➤ **Preso atto che** con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021 (G.U. Serie Generale n. 13 del 18/01/2021), che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;

Richiamato altresì l'art. 30, comma 4 del D.L. 22/03/2021 (Decreto Sostegni) che ha ulteriormente differito la data di approvazione del bilancio di Previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021, autorizzando fino a tale data l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

SI PROPONE

- 1) **di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il Regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, commi 16 - 17 "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **di dare inoltre atto** che lo stesso produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
- 3) **di dare mandato** al Servizio tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del *Regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale*;
- 4) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE

Merlin Chiara

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO GENERALE

Porta Dott.ssa Maria Lucia Laura

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-04-2021

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO GENERALE

Porta Dott.ssa Maria Lucia Laura

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*